

## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 D.P.G.R. n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi

Bari, 25/01/2019

Il Responsabile

N. 9 del 25 GENNAIO 2019  
del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica <input type="checkbox"/> Servizio Pianificazione regionale e Osservatorio sulla qualità del Paesaggio <input type="checkbox"/> Servizio parchi e tutela della biodiversità
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 145/DIR/2019/0009

**Comune di:** Comune Acquaviva delle Fonti (BA)– **Ditta:** Didio Francesco

### ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

(art. 167 e 181 del D.lgs 42/2004)

**OGGETTO:** "Estirpazione di 195 piante di olivo, per poter realizzare un impianto di uva da tavola"

#### La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

**VISTA** la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;

**VISTA** la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

**VISTA** la L.r. 07/10/2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e s.m.i.;

**VISTO** il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTR e successivi aggiornamenti e rettifiche;

**VISTA** la Deliberazione n. 1514 del 27 luglio 2015 "Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015";



**PREMESSO CHE:**


- i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti *beni paesaggistici* dall'art.134 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali *ulteriori contesti*, non possono essere oggetto di alcuna trasformazione senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, *dell'autorizzazione paesaggistica* di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'*accertamento di compatibilità paesaggistica* di cui all'art.91 delle NTA del PPTR;
- per quanto attiene al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree soggette a tutela paesaggistica ministeriale, il predetto procedimento è del tutto precluso in ottemperanza anche a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. L'eccezione alla suddetta preclusione del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex post in aree interessate da beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.Lgs 42/2004, è rappresentata dalle fattispecie di cui al c. 4 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, ovvero dal cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché dagli interventi oggetto di istanza di condono edilizio (L.47/85, L.724/94, L.326/03) dove il procedimento di rilascio del parere paesaggistico da parte dell'Ente preposto alla tutela è disciplinato, nello specifico, dalle relative leggi speciali di riferimento che fissano, tra l'altro, anche i presupposti giuridici per la stessa ammissibilità dell'istanza di condono edilizio presentata;
- **CHE** il combinato disposto degli art. 146 e 167 del Codice dei Beni Culturali dispone che *"fuori dai casi di cui all'art.167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi"* e che, pertanto, la stessa può essere rilasciata, *ex post*, esclusivamente a seguito del cosiddetto accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art.167 del Codice, ovvero per le seguenti fattispecie: *"a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;"*
- **CHE**, secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 5 delle NTA del vigente PPTR *"per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art.91 delle NTA del PPTR), il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art.89, comma 1, lett.b2, si applica l'art. 167 co.1 del Codice"*;

**CONSIDERATO CHE** la Giunta Regionale, non ha, ad oggi, attribuito la delega per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) e dunque, ai sensi del combinato disposto degli art 7; c.6, della L.r. 20/2009 e dell'art 91, c.-2 delle NTA del PPTR, il potere di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR), è in capo alla regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici.

*(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)*

Con la nota sopra evidenziata il sig. Didio Francesco ha trasmesso l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. :

1. Relazione Tecnica-illustrativa;
2. Ubicazione dell'opera (carta tematica regionale, corografia, planimetria, ecc.);



3. Parere Autorità di Bacino della Puglia;
4. Autorizzazione della Regione Puglia- Servizio provinciale Agricoltura di Bari;
5. Parere della Regione Puglia-Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
6. Nota del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);
7. Visura per immobile;
8. Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà;
9. Copia della nota di questa Sezione del 15.11.2018.

**DATO ATTO CHE**, con nota prot. AOO\_145/10/01/2019/186 la scrivente sezione ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L.n. 241/1990.

**VISTO IL PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZA** n. 850 del 24.01.2019, acquisito al protocollo della Sezione con n. 522 del 24.01.2019, alla presente determina allegato, nel quale si esprime parere favorevole all'estirpazione di 195 piante di olivo.

*(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)*

L'intervento realizzato in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, ha comportato l'estirpazione di 195 piante di olivo, per poter realizzare un impianto di uva da tavola.

L'intervento ricade nell'ambito territoriale "Puglia Centrale" ed in particolare nella figura denominata "Il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto".

*(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)*

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva che gli interventi proposti ricadono in un'area qualificata come:

*Struttura idro-geo-morfologica*

- "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)" soggetta agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- "Aree soggette a vincolo idrogeologico" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 43 e alle direttive di cui all'art.44 delle NTA del PPTR;


Inoltre si evidenzia che al limite della particella n. 99 è presente un Ulteriore contesto paesaggistico denominato "Lame e Gravine".

*(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)*

L'accertamento di compatibilità Paesaggistica di cui all'art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 è consentito esclusivamente per le fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004, ovvero per i cosiddetti "abusi minori", ed in particolare, per quanto attiene ai termini utilizzati dal legislatore, alle definizioni riportate nella circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n 33 del 26.06.2009.

Come si evince dalla norma in questione, l'art. 167 è estremamente restrittivo per l'eventuale emanazione di autorizzazioni paesaggistiche ex post, avendole ricondotte a ipotesi marginali (assenza di aumento di superfici o volumi, difformità di materiali da quelli autorizzati, lavori configurabili come manutenzioni ordinarie o straordinarie).

Ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/2004 le opere abusive di che trattasi sono, dunque, ammissibili alla "sanatoria" in quanto ricorrono i presupposti giuridici di cui al comma 4 dello stesso articolo e non pregiudicano la



conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non compromettono i caratteri naturali, morfologici e storico-culturali del contesto paesaggistico.

*(CONCLUSIONE E PRESCRIZIONI)*

Considerato quanto innanzi rappresentato, si ritiene **DI POTER RILASCIARE DI POTER RILASCIARE L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA** sensi dell'art. 91 c. 5 del PPTR, in quanto l'intervento realizzato non ha comportato pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR.

*(ADEMPIMENTI NORMATIVI GENERALI)*

**CONSIDERATO CHE** l'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, come l'autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

In particolare, così come disposto dall'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR, viene demandato al Comune la verifica della conformità dell'opera agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione della stessa, sia al momento della presentazione della domanda.

**SONO FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI** dalla presente **autorizzazione paesaggistica** eventuali diritti di terzi; nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

**ACCERTATA** la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10bis della L.R. n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i..

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**


Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto predisposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione di dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**PRESO ATTO CHE** il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto dalla D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 relativa alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e relative funzioni, oggetto di adozione con D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 e dalla D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di Conferimento incarichi dirigenziali delle Sezioni

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.



Ritenuto di dover provvedere in merito

**DETERMINA**

**DI RILASCIARE**, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR, **L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**, alla ditta "Didio Francesco", relativa "alla estirpazione di 195 piante di olivo, per poter realizzare un impianto di uva da tavola" su suolo censito in catasto al fg. 26 p.lle n. 99 e 100 in agro di Acquaviva delle Fonti (BA).

**DI DEMANDARE** alla amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (BA) il controllo della conformità dei lavori effettuati alla presente determinazione.

**DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE**, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla competente Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo alla Provincia competente per territorio;
  - alla ditta;
- e completo degli elaborati:
- al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

Il presente Provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto di n. 6 (sei) facciate e n. 1 (uno) allegato:

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato all'albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- è adottato in originale.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, può essere impugnato, che sostituisce con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

**La Dirigente della Sezione  
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
(ing. Barbara LOCONSOLE)**

*I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.*

*Attestano, altresì, che il presente documento, sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, è stato predisposto "integralmente" ai fini dell'utilizzo per la pubblicità legale.*



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,  
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Il Funzionario Istruttore  
(arch. **Stefania Raimondo**)

Il Responsabile, P.O.  
Autorizzazioni Paesaggistiche  
(geom. **Alessandro Blonna**)

Si certifica l'avvenuta pubblica all'Albo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per 10 (dieci) giorni consecutivi, dal 25/01/2019 al 07/02/2019.

L'incaricato alla pubblicazione

Regione Puglia  
Sezione Tutela e Valorizzazione del  
Paesaggio

Il presente atto originale, composto da n. 6 facciate, e da un allegato costituito da n. 2 facciate, è depositato presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, via delle Gentile n. 52 – 70126 Bari.

L'incaricato della pubblicazione



*Ministero*

*per i beni e le attività  
culturali*

Soprintendenza Archeologia, belle arti e  
paesaggio per la città metropolitana di  
Bari

*Bari*

MIBAC-SABAP-BA  
STP  
0000850 24/01/2019  
Cl. 34.04.02/26.11

*A* Geom. Alessandro Blonna  
Responsabile P.O. Autorizzazioni Paesaggistiche  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere  
Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio  
Servizio Osservatorio e Pianificazione  
Paesaggistica  
Regione Puglia  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  
as.blonna@regione.puglia.it

*Prot. n.*

*Class.*

*E.p.a.* alla Regione Puglia  
Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione Regionale per il Patrimonio  
Culturale  
c/o Segretariato Regionale del MiBAC  
della Puglia  
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Risposta al foglio n. 186 del 10.01.2019

**Oggetto:** **Acquaviva delle Fonti (BA)** – Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 per estirpazione di 195 piante di olivo, per poter realizzare un impianto di uva da tavola.  
Richiedente: Francesco Didio.

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004.**

**Parere favorevole.**

In riferimento alla questione in oggetto, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nella norma in epigrafe, ed acquisita agli atti con nota n. 679 del 21.01.2019, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, per quanto di competenza, **esprime parere favorevole esclusivamente all'intervento di estirpazione** di 195 piante di olivo, **rimanendo in attesa della trasmissione della documentazione** redatta ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per quanto riguarda gli interventi da realizzare relativi all'impianto di uva da tavola, in quanto nella documentazione trasmessa non vi è alcun riferimento ai movimenti di terra descritti nell'autorizzazione della Regione Puglia - Servizio Provinciale Agricoltura di Bari.




Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari  
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200  
PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it  
PEO: sabap-ba@beniculturali.it  
Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Non si restituisce copia degli atti trasmessi, in quanto pervenuti in unico esemplare.

Il Soprintendente  
Dott. Luigi LA ROCCA




Responsabile del procedimento

arch Mara Carcavallo

tel. 080 528 62 95 - 94

e-mail mara.carcavallo@beniculturali.it



Responsabile tutela archeologica

dott.ssa Anna Maria Tunzi

e-mail annamaria.tunzi@beniculturali.it

Istruttorie sig.ra Paola Carcavallo

e-mail paola.carcavallo@beniculturali.it



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-ba@beniculturali.it

Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it